

Roma, 13 giugno 2023

PREMESSA

Il personale appartenente ai ruoli delle specialità ritiene indispensabile rivendicare che i diritti e le tutele acquisiti nel passato, grazie alla sottoscrizione delle Organizzazioni Sindacali nazionali, non vadano perduti. E' questo un principio che deve permeare tutta la normativa presente e futura, a partire da quelle tutele e da quei diritti sanciti nell'art. 45, comma 5, del CCNL del 24 maggio 2000 e nell'accordo integrativo sottoscritto il 30 luglio 2020.

Le risorse economiche provenienti dalle norme di riferimento e destinate al personale delle specialità del Corpo (circa 7 MLN di euro), dovranno essere le sole a contribuire al processo della cosiddetta armonizzazione con gli altri Corpi di Polizia. Le risorse storiche dovranno continuare a garantire l'attuale indennità di specialità.

PER UN FUTURO DI DIRITTI E DIGNITÀ

Valorizzare impegno e professionalità del personale delle Specialità del Corpo

Al personale "specialista" del CNVVF, così come cita il DPR n°64/2012 all'art. 45, comma 1 e 2, a seguito del superamento del corso di formazione, viene rilasciato il brevetto o certificazione, denominato "libretto individuale di specialità". Inoltre, il comma 3 dello stesso articolo cita: "l'esercizio delle funzioni specialistiche determina il riconoscimento di specifiche indennità sulla base di quanto previsto dalle norme legislative e contrattuali."

E' Quindi il possesso del brevetto/libretto individuale di specialità il requisito necessario per aver riconosciuto il pagamento dell'indennità che deve necessariamente rimanere su base annuale.

La FP CGIL VVF ritiene legittime le rivendicazioni avanzate dal personale specialista rispetto alla proposta dell'Amministrazione peggiorativa e iniqua. L'indennità di specialità, quella c.d. storica, non deve essere messa a rischio qualora la mancata prestazione lavorativa o presenza in servizio sia causata dal venir meno delle condizioni fisiche e mediche del personale, fattori assolutamente incondizionati. Non si può decidere di ammalarsi o di interrompere l'invecchiamento fisiologico.

Per ottenere il brevetto, la licenza o il titolo abilitativo utile allo svolgimento delle attività di soccorso specialistico significa anni di faticosi studi e sacrifici personali e familiari. Riteniamo come FP CGIL VVF legittima la proposta di riconoscere il brevetto quale elemento primario per una valorizzazione economica e professionale.

Inoltre, essere idonei fisicamente all'attività specialistica (Volo – Immersioni – Navigazione) consente al personale specialista di essere comunque idoneo allo svolgimento delle attività di servizio del settore specifico. Presso i reparti/nuclei specialistici infatti lo specialista professionista può essere determinante nel garantire il mantenimento dell'operatività del reparto o del nucleo stesso (manutenzioni, acquisti,

supervisioni ecc. Vedi D.Lgs. 127/2018 art. 31 c. 5 ed art. 48 c. 5). Un bagaglio professionale e culturale unico nel suo genere, indispensabile e da valorizzare.

DICIAMO NO AL RICONOSCIMENTO ECONOMICO PER QUALIFICA **Competenze e abilitazioni per valorizzare economicamente il personale**

Le politiche restrittive e di risparmio attuate dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, legate a un ordinamento del personale di difficile applicazione, oltre a non consentire le legittime progressioni di carriera hanno anche creato una carenza di organico tale da non consentire il reintegro del personale in quiescenza compromettendo di fatto il Soccorso Tecnico Urgente e la sicurezza dei lavoratori.

Oltre a subire il blocco delle carriere, responsabilità riconducibile al solo datore di lavoro, con la proposta dell'Amministrazione il personale potrebbe subire una ulteriore ingiustizia, quella di una indennità differenziata in base alla qualifica (grado).

A tal riguardo, a mero titolo di esempio, è bene ricordare che molto spesso il personale appartenete al ruolo dei vigili coordina e gestisce interi reparti specialistici. Indirizzare le risorse economiche sulla qualifica (grado) quindi non riconosce, valorizzandole, le competenze e certificazioni svolte e ricoperte.

Per tali ragioni la FP CGIL VVF ritiene necessario sostenere l'ipotesi di istituire una indennità legata all'anzianità di brevetto/libretto individuale di specialità, da intendersi quale "indennità operativa di soccorso pubblico", riconoscendo tale incentivo economico alla permanenza presso il reparto specialistico e al periodo di possesso.

Per effetto del nuovo inquadramento dovuto all'applicazione del D.Lgs. 127/18 una parte di personale specialista, nello specifico Nautico di macchina e coperta ed Elisoccorritore, si è visto azzerare l'anzianità di brevetto/libretto individuale di specialità, con una perdita di anzianità pregressa fortemente penalizzante.

A tal riguardo la FP CGIL VVF propone la previsione di una clausole di salvaguardia che consenta al personale inquadrato nel 2018 di vedersi riconosciuta l'anzianità pregressa di brevetto/libretto individuale di specialità, partendo dall'anno in cui effettivamente ha iniziato a svolgere lo specifico servizio specialistico.

Per il personale Elisoccorritore, che ha accettato l'inquadramento, si propone che tale anzianità decorra dal conseguimento dell'abilitazione SAF 2B, requisito obbligatorio per ottenere l'inquadramento.

PREVEDERE TRE SCAGLIONI DI AUMENTO DELL'INDENNITÀ

Anni dal conseguimento del brevetto, abilitazione o titolo specialistico		
6	12	18
Aumento rispetto l'indennità di brevetto, abilitazione o titolo specialistico		
30%	50%	70%

Inoltre, nella proposta presentata dall'amministrazione la nuova indennità di soccorso pubblico operativo, la cui percezione su base mensile è regolata da criteri ancora più stringenti rispetto all'indennità "storica", sarebbe l'unica a variare in maniera progressiva, attraverso aumenti legati alla qualifica posseduta. Ne consegue che, per le qualifiche più elevate, nel caso di mancata ottemperanza ai criteri imposti per la percezione dell'indennità, il dipendente si vedrà decurtare una quota mensile sproporzionata rispetto a quella percepita (ed eventualmente decurtata) dai lavoratori inquadrati nelle qualifiche inferiori, nonostante lo svolgimento di mansioni identiche.

Bisognerà quindi instaurare una proporzione fissa tra le due indennità, in modo tale che, fatto 100% il totale delle indennità per ogni fascia retributiva, il 75% dovrà essere costituito dall'indennità di brevetto, ossia quella più stabile e duratura, ed il restante 25% dall'indennità operativa di soccorso pubblico.

TRASCINAMENTO DELL'INDENNITÀ

Il D.Lgs. n°97/2017, all'art. 17 Bis, comma 5, lettera b) delinea il perimetro per identificare il trascinamento.

Si propone la rimodulazione della normativa riguardante il trascinamento dell'indennità specialistica con l'abrogazione di quanto scritto dall'amministrazione all'art. 6 dell'ultima bozza presentata al tavolo. Sostituire tale articolo con la più semplice e breve descrizione riportata già nel D.Lgs. 127/2018.

L'ARTICOLO SUL TRASCINAMENTO DOVRÀ QUINDI CONTENERE:

1. Ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 5, lettera b, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, nei casi di indisponibilità dal servizio per infermità, temporanea o permanente, e nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico è attribuita un'indennità il cui valore economico è pari a un ventesimo della misura delle indennità specialistiche precedentemente godute, moltiplicato per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennità e fino a un massimo di venti anni.

2. Il beneficio di cui al comma 1, per i casi di indisponibilità dal servizio per infermità temporanea è corrisposto mensilmente quale emolumento accessorio secondo le vigenti procedure di erogazione. Il beneficio di cui al comma 1, per i casi di indisponibilità dal servizio per infermità permanente è corrisposto quale emolumento fondamentale, rapportato a tredici mensilità, a titolo di assegno personale non riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.

* (Ricordiamo che nella PS è previsto il trascinamento per richiesta volontaria del dipendente.)

La valorizzazione economica del personale legata ad incarichi di particolare responsabilità, dovrà essere indirizzata sin dal primo livello di contrattazione, seguendo quanto disposto dall'art. 17 bis comma 5, lettera a) che recita: "La nuova configurazione degli istituti retributivi volta a valorizzare l'impiego operativo, la qualificazione e l'esperienza specifica acquisita, nonché' lo svolgimento di incarichi di particolare responsabilità"

Riteniamo indispensabile valorizzare tutte le figure riconosciute dalla stessa Amministrazione nel DECRETO 23 agosto 2021, n. 137 (Regolamento per passaggio a Capo Squadra) e DECRETO 23 agosto 2021, n. 138 (Regolamento per passaggio ad Ispettori)

Chiediamo infine di reinserire nel testo normativo l'indennità di istruttore Pilota che è stato depennato ingiustificatamente senza alcuna ragione logica e individuare subito le figure di istruttore per le altre specialità. Inoltre chiediamo di individuare al primo livello i ruoli apicali di responsabilità da incentivare negli accordi di secondo livello, prevedendo una forma incentivante (gettone di imbarco) anche per il restante personale che, per necessità operative o di istituto, viene imbarcato a bordo degli aeromobili.

La FP CGIL VVF ritiene necessario determinare, attraverso la trattativa negoziale, una adeguata modalità di distribuzione dei fondi attualmente a disposizione (circa 7 MLN di euro) al primo livello, ovviamente seguendo le giuste decorrenze giuridiche. Questo esercizio riconoscerà diritti e dignità al personale specialista che in questi ultimi mesi, grazie alla partecipazione, ha saputo contrastare ingiustizie e soprusi

#UnitiSiPuò